Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 11 novembre 1924** **Numero 263**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1º del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *L. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zurucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del VIII volume 1923 e del « Fascicolo I » del volume VI del 1924 della raccolta ufficiale suddetta.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei volumi suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 18 novembre 1924, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Interrogazione.*
II. *Sorteggio degli Uffici.*
III. *Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro supplente della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia.*
IV. *Votazione per la nomina di un membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia.*
V. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (9);
2. Conversione in legge del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli (4);
3. Elevazione della misura minima e massima delle pene della multa e dell'ammenda (10).

Il Presidente: TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1701.**

REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. 1689.
Modificazioni ed aggiunte al testo completo della convenzione stipulata il 5 febbraio 1923 tra il Governo italiano e la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, approvata con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 427.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 427;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e con i Ministri per le finanze e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutive le unite modificazioni ed aggiunte apportate al testo completo della convenzione stipulata addì 5 febbraio 1923 tra il Governo italiano e la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, approvata e resa esecutiva con il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 427.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 14. — GRANATA.

Modificazioni al testo completo della convenzione 5 febbraio 1923 con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini.

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 è modificato come segue:

Il cavo in Italia approderà ad Anzio, nel punto che sarà determinato dall'Amministrazione telegrafica italiana. All'approdo, od in un punto prossimo nella stessa città di Anzio, sarà istituito ed esercitato a cura e spese della Compagnia un ufficio telegrafico, per l'esercizio del cavo. Detto ufficio (che non potrà accettare nè recapitare telegrammi, ma sarà solo autorizzato al ricevimento e alla trasmissione della corrispondenza da e per il cavo) sarà collegato almeno con due circuiti aerei con l'ufficio telegrafico sociale di Roma, previsto al 1° comma dell'art. 7, alle condizioni di cui all'art. 4.

Di più l'ufficio di Anzio potrà essere collegato ad altri uffici governativi o sociali, alle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 7 e purchè la Compagnia provveda alla sezione Roma-Anzio con le norme dell'art. 4.

Art. 2.

Il primo periodo del comma 1° dell'art. 7 è modificato come segue:

La Compagnia dovrà istituire in Roma un ufficio, collegato direttamente con l'ufficio sociale di Anzio mediante non meno di due circuiti aerei.

L'ufficio sociale di Roma dovrà essere situato in locali prossimi, per quanto è possibile, all'ufficio telegrafico centrale governativo, col quale dovrà essere collegato mediante tubazione pneumatica o con altri sistemi equivalenti.

Art. 3.

Nel 1° e nel 9° comma dell'art. 28 la parola: *Fiumicino* è sostituita con: *Anzio.*

Art. 4.

Nel 1° e 2° periodo dell'art. 30 le parole: *cavo Fiumicino-Malaga* e *cavo fra Malaga e Fiumicino* debbono intendersi rispettivamente sostituite dalle altre: *cavo Anzio-Malaga* e *cavo fra Malaga ed Anzio.*

Roma, addì 2 settembre 1924.

Per la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini

Il presidente: GIOVANNI CAROSIO.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 1702.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1691.

Costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia con sede in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Governo del Re di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia, nello interesse della produzione e del traffico dell'Isola.

Art. 2.

Il Consorzio assumerà la denominazione di « Consorzio per i Magazzini generali della Sicilia » ed avrà sede in Palermo.

Art. 3.

Al Consorzio potranno partecipare:

a) la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, in Palermo;

b) la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, in Palermo;

c) il Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana, in Palermo;

d) la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, in Palermo;

e) la Camera agrumaria, in Messina.

Inoltre potranno essere ammessi altri Enti secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto del Consorzio, di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

Il Consorzio avrà un capitale proprio iniziale, non inferiore a L. 8,000,000, costituito con i contributi degli Enti partecipanti, nella misura da stabilire di accordo fra questi, con deliberazioni da approvarsi dai Ministeri competenti a norma delle leggi vigenti per i singoli Enti.

Art. 5.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e le operazioni che si connettono, direttamente o indirettamente, agli scopi di cui al precedente articolo 1, in armonia alle disposizioni delle leggi, testo unico 17 dicembre 1882, n. 1154 e 22 luglio 1897, n. 319, sui Magazzini generali.

Il Consorzio avrà inoltre l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale, i singoli progetti relativi alla istituzione ed esercizio dei Magazzini generali per ogni categoria di merci.

Art. 6.

Le norme per il funzionamento e l'amministrazione del Consorzio e dei Magazzini generali saranno determinate nello statuto che, su proposta ed in seguito a regolare deliberazione degli Enti partecipanti, di cui all'art. 3, sarà approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 novembre 1924. Atti del Governo, registro 230, foglio 16. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1703.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1696.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese straordinarie militari per la Colonia della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa Ministero colonie.

Cap. n. 39 - Contributo straordinario, ecc. + L. 7,500,000

Bilancio della Cirenaica.

Entrata:

Cap. n. 16 - Contributo dello Stato per le spese, ecc. . . . . + L. 7,500,000

Spesa:

Cap. n. 51 - Spese per consumo di materiali, ecc. . . . . + L. 7,500,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 novembre 1924. Atti del Governo, registro 230, foglio 21. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1704.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1694.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese di funzionamento di un ufficio commerciale, presso la Regia ambasciata d'Italia a Costantinopoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25 è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 94: « Assegni ed indennità di residenza agli addetti ed agenti commerciali all'estero », L. 45,000;

Cap. n. 95: « Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali, ecc. », L. 63,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 novembre 1924. Atti del Governo, registro 230, foglio 19. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1705.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1693.

Istituzione della Camera di commercio e industria dell'Jonio con sede a Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 3008, col quale fu estesa alla provincia dell'Jonio la giurisdizione territoriale della Camera di commercio e industria di Lecce;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la Camera di commercio e industria dell'Jonio con sede in Taranto e con giurisdizione sulla provincia dell'Jonio.

Art. 2.

Per effetto del disposto del precedente articolo, alle Camere di commercio delle Puglie indicate nell'allegato *A* del R. decreto-legge 8 maggio 1924 viene aggiunta la Camera di commercio dell'Jonio con giurisdizione sulla Provincia omonima e conseguentemente la giurisdizione della Camera di commercio di Lecce resta limitata alla provincia di Lecce.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla nomina di un Commissario governativo incaricato dell'attuazione di quanto dispone l'art. 1 e che durerà in carica fino all'insediamento del Consiglio camerale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 18. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1706.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1924, n. 1695.

Autorizzazione al Commissariato generale dell'emigrazione ad acquistare gli edifici e le aree occorrenti per la costruzione di ricoveri ed asili per emigranti nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 69, comma 9, del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 3305;
Visto il R. decreto 23 settembre 1923, n. 2665, concernente la costruzione di ricoveri ed asili per emigranti;
Considerata l'opportunità di autorizzare il Commissariato generale dell'emigrazione ad acquistare gli edifici e le aree occorrenti per la costruzione dei ricoveri e degli asili predetti nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito;
Ritenuto che tali acquisti si risolvono in una trasformazione patrimoniale del fondo per l'emigrazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissariato generale dell'emigrazione è autorizzato ad acquistare nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito gli edifici e le aree occorrenti per la costruzione di ricoveri ed asili per emigranti.

Art. 2.

I contratti inerenti a tali acquisti saranno di volta in volta approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Le relative variazioni che si rendessero necessarie nel bilancio del fondo per l'emigrazione saranno introdotte con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 20 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1707.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1697.

Prelevamento di L. 1,630,000 dal fondo della contabilità speciale per le spese riguardanti il deposito centrale delle truppe coloniali, ed inscrizione della somma anzidetta nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere a spese varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata - Cap. n. 278 quater (di nuova istituzione) - Versamento al tesoro dello Stato dei fondi disponibili sulla contabilità speciale per la gestione dei servizi che il deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli esegue per conto ed a carico dei Governi della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia . . . . + L. 1,630,000

Stato di previsione della spesa Ministero colonie.

Cap. n. 20 - Sovvenzioni e rimborsi di spese per congressi, ecc. . . . . + L. 30,000
Cap. n. 50 (aggiunto) - Acquisto di terreni e immobili, ecc. . . . . + » 1,600,000

+ L. 1,630,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 22. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1708.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1698.

Costituzione del corpo ufficiali per la direzione delle macchine, separandolo dagli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, riguardante l'ordinamento dei corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli « ufficiali macchinisti » della Regia marina assumono la denominazione di « ufficiali per la direzione delle macchine », e cessano di far parte del corpo dello Stato Maggiore generale.

Art. 2.

L'art. 1 della legge 29 giugno 1913, n. 797, abrogato e sostituito dall'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, è modificato come segue:

« Sono corpi militari della Regia marina:

« *A*) Per gli ufficiali:

a) il corpo di Stato Maggiore generale (nel quale sono compresi anche gli specialisti di armi navali);

b) il corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine;

c) il corpo del Genio navale;

d) il corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende in ruoli organici distinti gli « ufficiali medici », gli « ufficiali chimici-farmacisti » ed i « cappellani capi »;

e) il corpo di Commissariato militare marittimo;

f) il corpo delle Capitanerie di porto;

g) il corpo degli ufficiali del corpo Reale equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, assistenti del Genio navale, carpentieri, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti.

« *B*) Per i sottufficiali, graduati e comuni:

il corpo Reale equipaggi il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, assistenti del Genio navale, carpentieri, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri. Nella categoria fuochisti non esiste grado di sottufficiale, salvo il disposto dell'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647 ».

Art. 3.

Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2 lettere *a*) e *b*) rimane altresì modificata la tabella *A* annessa alla legge 29 giugno 1913, n. 797, modificata dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, restando però ferme per il corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine, l'attuale composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi con gli altri corpi militari della Regia marina.

Art. 4.

Il 2° comma dell'art. 11 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è abrogato.

Tutte le disposizioni attualmente in vigore riguardanti gli « ufficiali macchinisti », e quindi anche quelle relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio, rimangono inalterate e valgono per gli « ufficiali per la direzione delle macchine ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno comprese nel testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento dei corpi militari della Regia marina autorizzato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2991.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 23. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1709.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. **1699.**

Istituzione di un Regio liceo-ginnasio in Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto l'altro Nostro decreto in data 11 marzo 1923, n. 685, e l'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1923, n. 2974, relativi ai contributi a carico delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti per il mantenimento di Regie scuole medie;

Veduto il voto presentato dall'Amministrazione comunale di Bolzano per l'istituzione di un Regio liceo-ginnasio in detta città a decorrere dal 1° ottobre 1924;

Riconosciuta la necessità di provvedere senza indugio alla istituzione di tale Regio liceo-ginnasio in modo che possa regolarmente funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1924-1925;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1924 è istituito in Bolzano un Regio liceo-ginnasio.

Art. 2.

Il comune di Bolzano verserà allo Stato per il mantenimento di tale Regio liceo-ginnasio un contributo annuo di L. 20,000, e assumerà a suo carico gli altri oneri previsti dall'articolo 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti in attuazione del presente decreto sarà provveduto al relativo aumento delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative e di quelle del personale di segreteria, dei macchinisti e del personale di servizio nelle scuole stesse.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 24. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1710.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1700.

Istituzione di un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduti gli altri Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685 e 7 giugno 1923, n. 1408, che stabiliscono i contributi a carico delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti per il mantenimento di Regie Scuole medie;

Veduti i voti formulati per l'istituzione d'un Regio istituto tecnico con la sezione di ragioneria in ciascuno dei comuni di Chiavari, Lucera e Sampierdarena a decorrere dal 1° ottobre 1924;

Riconosciuta la necessità di provvedere senza indugio a tali istituzioni in modo che i nuovi istituti possano funzionare regolarmente all'inizio dell'anno scolastico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1924 è istituito un Regio istituto tecnico con sezione di ragioneria e commercio in ciascuno dei Comuni di Chiavari, Lucera e Sampierdarena.

Art. 2.

Entro il dicembre 1924 le Amministrazioni provinciali rispettive faranno pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione regolari deliberazioni, approvate dalla competente autorità tutoria, con le quali s'impegnino per il contributo annuo previsto dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, e per gli oneri posti a carico delle amministrazioni medesime dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto al necessario aumento delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative in attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Alle cattedre dei regi istituti tecnici istituiti col presente decreto il Ministro ha facoltà di provvedere con professori di ruolo di istituti di pari grado o con professori di ruolo che siano presentemente destinati a istituti di grado inferiore, ma che abbiano diritto alla riassunzione nei ruoli degli istituti tecnici o, in genere, di istituti di 2° grado, a norma dell'art. 9 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Per le destinazioni di cui al precedente comma si osserverà quanto è prescritto nell'ultima parte dell'art. 1, comma 3°, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2343.

Art. 5.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alle cattedre dei licei scientifici istituiti con effetto dal 1° ottobre 1924.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 25. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1711.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1701.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 550,000 per acquisto di padiglioni Döcker, da destinare a sede di scuole all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 550,000 per acquisto di padiglioni Döcker da destinare a sede di scuole all'estero.

Detta somma verrà, con decreto del Ministro per le finanze, inscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25 e sarà erogata con mandato commutabile in quietanza di entrata a favore del capitolo n. 279 « Ricavo dall'alienazione di materiali ceduti dai Governi di Germania e di Austria a titolo di riparazione danni di guerra ecc. » dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio medesimo.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 26. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1712.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1702.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese della segreteria del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo n. 14 « Assegni e indennità per gli addetti ai Gabinetti », L. 20,000.

In diminuzione:

Capitolo n. 102-XIV « Compensi per le costruzioni navali ecc. », L. 20,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 27. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1713.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1703.

Autorizzazione della maggiore spesa di L. 18,000,000 per opere nel porto di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1285, concernente la spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1924-25 all'esercizio 1927-28;
Ritenuta la necessità di provvedere ad un migliore assetto del porto di Cagliari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle assegnazioni stabilite col Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1285, è autorizzata la maggiore spesa di L. 18,000,000 per l'esecuzione di opere di sistemazione e per l'arredamento del porto di Cagliari.

Art. 2.

Alla tabella A annessa al citato Nostro decreto è in conseguenza apportata la seguente variazione:
« Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nella Sardegna, L. 18,000,000 ».

Art. 3.

In dipendenza della suddetta autorizzazione di spesa saranno fatti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per

le opere e arredamenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, i seguenti stanziamenti:

Nell'esercizio	1924-25	L.	4,000,000
Id.	1925-26	»	5,000,000
Id.	1926-27	»	5,000,000
Id.	1927-28	»	4,000,000

fermo restando il limite di cui all'art. 4 del citato Nostro decreto.

Il Ministro per le finanze introdurrà negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 28. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1714.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1707**.

Indennità giornaliera di carica al Regio commissario per il Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 agosto 1922, col quale fu sciolta la amministrazione del Consorzio autonomo del Porto di Genova;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, col quale fu nominato Regio commissario del Consorzio suddetto il Ministro di Stato cav. di gr. croce senatore Umberto Cagni, con incarico di provvedere alla ricostituzione della amministrazione definitiva del Consorzio stesso nel termine di sei mesi dalla data del citato decreto;

Visto il R. decreto 21 agosto 1924, n. 1543, col quale sono stati prorogati di sei mesi, a decorrere dal 13 giugno del corrente anno, i poteri del suddetto Regio commissario;

Ritenuta l'opportunità di fissare l'indennità di carica giornaliera al predetto Regio commissario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con quelli per la marina, per le finanze e per le comunicazioni:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al cav. di gr. croce senatore Umberto Cagni, Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova, è assegnata una indennità di carica di L. 175 al giorno a decorrere dal 13 giugno 1924. La detta indennità, nonchè l'imposta di ricchezza mobile e tutte le altre tasse e ritenute relative alla indennità stessa, graveranno sul bilancio del Consorzio.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — REVEL — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 32. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1715.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1924, n. **1704**.

Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette pel decennio 1913-1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Riconosciuta la necessità di prorogare il termine di scadenza dei privilegi fiscali indicato dall'art. 71 del testo unico predetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati al 31 dicembre 1925 i privilegi fiscali, indicati dall'art. 71 del testo unico di leggi 17 ottobre 1922, n. 1401, per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte dirette del decennio 1913-1922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 29. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1716.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1692.

Disposizioni per il recupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 4, ultimo alinea, 5, 6, primo e secondo comma, e 7 del R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1210; 2 del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, e 6, capoverso, del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, il pagamento della quota del debito globale dei cerealicultori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza, ratizzato a sensi del disposto dell'articolo 1, primo alinea, del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, ricadente sul raccolto del 1924, sarà effettuato in sette rate uguali sul raccolto degli anni dal 1925 al 1931.

Tali rate saranno portate ad aumento delle rate dovute ai sensi del citato primo alinea dell'articolo 1 del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771.

Art. 2.

I cerealicultori che estingueranno entro il 1924 il residuo debito globale rappresentato dalle rate ricadenti, come al capoverso dell'articolo precedente, sui raccolti dal 1925 al 1931, hanno diritto di versare, ad estinzione di tale debito, la somma corrispondente all'ammontare delle rate medesime scontate, alla data del pagamento, all'interesse del 5.50 per cento.

Art. 3.

Le rate dovute dai cerealicultori dal 1925 al 1931, ai sensi del capoverso dell'articolo 1 del presente decreto, nonchè le partite rappresentanti l'intero debito residuo, nei casi di decadenza dal beneficio della ratizzazione, insieme agli interessi scaduti, saranno ogni anno inscritte dalle Casse provinciali in ruoli, la cui riscossione sarà affidata agli esattori delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Detti ruoli, aventi unica scadenza, saranno resi esecutivi dal Prefetto della Provincia e saranno riscossi con le norme e i privilegi portati dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, per la riscossione delle imposte dirette.

I versamenti delle somme riscosse saranno effettuati dagli esattori alle Casse provinciali, a mezzo dei ricevitori provinciali.

L'aggio contrattuale di riscossione resterà a carico delle Casse provinciali di credito agrario, che lo preleveranno sul 17 % della provvigione d'incasso del 25 % di cui al capoverso dell'articolo 6 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, da distribuirsi fra le varie Casse provinciali. Detta provvigione non è dovuta per le partite che risulteranno inesigibili.

Gli aggi di riscossione spettanti all'esattore ed al ricevitore provinciale sulle somme dovute dai cerealicultori non costituiscono un ulteriore debito di questi. Essi saranno determinati in via di detrazione dal debito complessivo ed indicati nel frontespizio dei ruoli.

Nel caso di rimborso di quote indebitamente percette, gli esattori ed i ricevitori provinciali dovranno rifondere gli aggi rispettivi.

Sono a carico dei debitori le multe di mora ed i compensi per gli atti esecutivi, nelle misure indicate dalle disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

La riscossione dei debiti per sovvenzioni con i fondi dello Stato scaduti, non ammessi a ratizzazione, o decaduti da tale beneficio anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, rimane affidata ai ricevitori del registro, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 6 del R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1210. A tale riscossione è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stanziate ogni anno, nella parte passiva del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, le somme da versare al Banco di Napoli, a diminuzione di altrettanta circolazione a debito dello Stato, in corrispondenza degli abbuoni effettuati a termini dell'articolo 2 del presente decreto e dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, nonchè delle quote delle sovvenzioni accordate sul fondo di cui ai decreti Luogotenenziali 27 luglio 1916, n. 913, e 6 maggio 1917, n. 736, al R. decreto 10 novembre 1920, n. 1636, ai decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, e al R. decreto 20 luglio 1919, n. 1363, che risulteranno inesigibili.

Saranno parimenti stanziate ogni anno nel bilancio del Ministero predetto le somme da corrispondere a titolo di provvigione di incasso del 25 %, di cui al capoverso dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814.

Art. 5.

Alla data di chiusura delle gestioni fuori bilancio di somme rappresentate da aumenti di circolazione a debito dello Stato, sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale la somma occorrente per rimborsare al Banco di Napoli le anticipazioni accordate, sul fondo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1920, numero 1636, alla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari, all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale e all'Istituto di credito agrario per la Liguria, la cui restituzione è regolata, rispettivamente, per le tre Casse provinciali dagli articoli 67 e 89 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e, per gli Istituti di credito agrario per l'Italia centrale e per la Liguria, dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139.

Le rate di rimborso dovute dalle Casse provinciali e dagli istituti suddetti, in base alle accennate disposizioni, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 6.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923,

n. 3139, è autorizzato a compiere anche le operazioni di cui all'art. 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

All'aumento del patrimonio dell'istituto suddetto potranno concorrere, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, oltre agli istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3139, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, gli istituti di assicurazione ed ogni altro istituto avente fine di previdenza e risparmio.

Le casse di cui all'art. 7 del precitato Regio decreto sono autorizzate a compiere, nei limiti e con le norme che saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, anche le operazioni contemplate negli articoli 17 e 19 del citato testo unico.

Art. 7.

Al risconto del portafoglio agrario, a sensi dell'art. 3 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sono ammessi soltanto gli istituti di credito agrario creati con legge speciale, e, nelle regioni o provincie dove questi manchino, gli istituti esercenti siffatta forma di credito che ne ottengano l'autorizzazione mediante decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze. Parimenti con decreti dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, intesi i direttori generali degli istituti di emissione, sarà fissato il limite massimo del risconto che potrà essere accordato agli istituti ammessi a fruirne.

E' elevato da L. 1500 a L. 5000 il limite fissato per la validità delle cambiali accettate mediante crocesegno, a termini del capoverso dell'art. 15 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 17. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1717.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1705.

Assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, per l'assetto edilizio della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 6,000,000 per la prosecuzione dei lavori di sistemazione edilizia della Regia università di Napoli.

Detta somma è iscritta per L. 2,000,000 al capitolo di nuova istituzione n. 142-*bis* « Spese per la prosecuzione dei lavori di sistemazione edilizia della Regia università di Napoli », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-1925.

Per le residuali L. 4,000,000 l'iscrizione sarà effettuata in due rate uguali, negli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 30. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1718.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1708.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto musicale « Cesare Pollini » di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 settembre 1922, n. 1737 che approva lo statuto dell'Istituto musicale « Cesare Pollini » di Padova;
Veduto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 897 con cui si stabilisce l'equiparazione di alcuni diplomi rilasciati da detto istituto a quelli corrispondenti rilasciati dai Regi conservatori di musica;
Vedute le deliberazioni 4 febbraio 1924, 8 febbraio e 21 marzo del medesimo anno, rispettivamente del Consiglio di amministrazione dell'istituto, della Giunta e del Consiglio comunale di Padova;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 5 dello statuto dell'Istituto musicale « Cesare Pollini » di Padova approvato con R. decreto 20 settembre 1922, n. 1737 è così sostituito:

« L'insegnamento si divide in teorico e pratico.

1° Le materie dell'insegnamento teorico sono:
a) teoria elementare e solfeggio;
b) armonia complementare;
c) armonia, contrappunto, fuga e composizione.

2° L'insegnamento pratico comprende lo studio:
a) del violino e viola;
b) del violoncello;

c) del contrabasso;
d) del pianoforte;
e) dell'organo;
f) dell'arpa;
g) del canto;
h) del canto corale;
i) del clarinetto;
l) della tromba;
m) degli altri strumenti a fiato in legno;
n) degli altri strumenti a fiato in ottone.

In relazione al R. decreto 6 aprile 1924, n. 897, con cui si stabilisce l'equiparazione di alcuni diplomi rilasciati dall'Istituto a quelli rilasciati dai Regi conservatori, le cattedre segnate alle lettere *a, b, c, d, e, f, i, l* del precedente capoverso dovranno avere ognuna un proprio titolare. Saranno modificati secondo questa disposizione il regolamento e la pianta organica del personale ad esso allegata.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad istituire corsi speciali anche per qualcuno degli strumenti a fiato contemplati genericamente nelle lettere *m*) ed *n*) del citato capoverso del presente articolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1924
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 34. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1719.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1706.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni appresso indicate:

Cap. n. 51-*bis* (di nuova istituzione) - Premi di operosità ai segretari delle Commissioni di maturità e di abilitazione tecnica e magistrale	+ L.	106,000
Cap. n. 93 - Contributo alla Regia accademia di Santa Cecilia in Roma, ecc. . . .	+ »	9,500
Totale . . .	+ L.	115,500

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 31. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1720.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1711.

Istituzione di un Regio liceo scientifico in Ancona, Bari, Bergamo, Cremona, Messina, Piacenza, Ravenna e Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;
Veduti gli altri Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685 e 7 giugno 1923, n. 1408, che stabiliscono i contributi a carico delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti per il mantenimento delle Regie scuole medie;
Veduti i voti formulati dalle Amministrazioni provinciali di Ancona, Bari, Bergamo, Cremona, Messina, Piacenza, Ravenna e Vicenza, perchè sia istituito nelle dette città, a decorrere dal 1° ottobre 1924, un Regio liceo scientifico;
Riconosciuta la necessità di provvedere tempestivamente a tali istituzioni in modo che i nuovi detti Licei scientifici possano funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1924-25;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1924, è istituito un Regio liceo scientifico in ciascuna delle città di Ancona, Bari, Bergamo, Cremona, Messina, Piacenza, Ravenna e Vicenza.

Art. 2.

Entro il dicembre 1924 le Amministrazioni provinciali predette faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolari deliberazioni, approvate dalla competente autorità tutoria, con le quali si impegnino per il contributo annuo previsto dai Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685 e 7 giugno 1923, n. 1408 e per gli oneri posti a carico delle Amministrazioni medesime dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative in attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924
Atti del Governo, registro 230, foglio 37 — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1721**.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. **1721**.

Modificazione delle zone malariche nei comuni di Cona e Mira, in provincia di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti 1° febbraio 1903, n. 31 e 1° agosto 1904, n. 477, con i quali, tra l'altro, si provvedeva alla delimitazione delle zone malariche nei comuni di Cona e di Mira in provincia di Venezia;

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910;

Visto il rapporto col quale il Prefetto della provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la modificazione delle zone malariche approvate coi su citati Nostri decreti;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità di Venezia sulle anzidette proposte;

Veduto il parere della Direzione generale della sanità pubblica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modifica dei Nostri decreti 1° febbraio 1903, n. 31, e 1° agosto 1904, n. 477, la zona malarica del comune di Cona e le due zone del comune di Mira risultano modificate secondo è esposto nell'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

A cura del signor Prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti per le zone, ove ciò occorra al fine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924
Atti del Governo, registro 230, foglio 47. — GRANATA.

Elenco contenente le modificazioni di talune zone malariche delimitate in provincia di Venezia con l'indicazione dei confini territoriali.

1° Comune di Cona. — La zona malarica, delimitata nel territorio del Comune con il R. decreto 1° febbraio 1903, n. 31, n. 4 dell'elenco annesso, viene modificata e risulta contenuta nei seguenti confini:

A sud e ad est il limite della zona malarica coincide con i confini del Comune; negli altri lati il confine è segnato da una linea che partendo dal confine ovest del Comune nella località detta di Sette Prese, segue il limite settentrionale dei numeri mappali 1926, 1893, 1894. 1651, 1658, 1591, 1590, 1580, 2462, 1998, 2347, 3399, 3398, 2032, 2262, 2256, poi prosegue lungo la strada comunale detta Nuova fino al n. 2413; segue il confine meridionale di detto numero e dei mappali 2415, 2414, 2419; continua lungo il confine ovest dei mappali 3093, 2416, 2418, 2466, 2403, 2404, e poi segue la stessa strada Nuova fino al confine nord del Comune.

2° Comune di Mira. — Le due zone malariche, delimitate con il R. decreto 1° agosto 1904, n. 477, nn. 7 e 8 dello elenco annesso vengono modificate e risultano così circoscritte:

La prima zona malarica è così delimitata: a nord dal canale Cime in località Ca Tron, e, proseguendo verso nord-ovest, dallo scolo consorziale detto fosso Padovana, dallo scolo Brentelle e dalla strada comunale del Termine; in seguito, sempre in direzione di nord-ovest, dal canale Brenta fino alla strada del Bosco Grade (fino a questo punto la sopradescritta linea segna anche la divisione tra la stazione di Oriago e quella di Gambarare), indi dalla detta strada di Bosco Grande e dal canale Seviola Veneta fino al suo sbocco nel canale Nuovissimo; ad est, a sud ed a ovest la zona è delimitata dalla circoscrizione comunale.

La seconda zona malarica è così delimitata: a nord da una linea parallela alla strada ferroviaria Venezia-Padova, posta 200 metri a nord della strada ferrata stessa e dal confine coi comuni di Chirignago e di Mirano; ad est e ad ovest, dai confini del Comune; a sud, da una linea, che costeggiando parallelamente la strada provinciale Padova-Venezia dal suo ingresso ad ovest nel territorio comunale fino allo incrocio con la strada Bosco Grande, si mantiene a metri 150 a nord della provinciale su nominata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione **1722**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. **1736**.

Sgravi tributari per la industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372;

Veduta la tariffa dei dazi doganali, approvata con R decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo zucchero impiegato, sotto osservanza delle condizioni e cautele da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze, nella industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta è concessa la riduzione ad un quarto della aliquota della imposta di fabbricazione o della corrispondente sopratassa di confine.

Parimenti è ridotta ad un quarto l'ammontare della sopratassa dello zucchero da riscuotersi, in base alla nota alla voce 44 della vigente tariffa doganale, sulle marmel-

late, gelatine, ed altre conserve di frutta, introdotte nel Regno dall'estero; ferma restando l'applicazione della sovratassa stessa nella misura attuale agli altri prodotti zuccherati secondo le note alle rispettive voci di detta tariffa.

Art. 2.

Il dazio di confine sulle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta stabilito dalla indicata voce 44 della tariffa dei dazi doganali è ridotto da lire-oro 60 a lire-oro 40 il quintale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 77. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Alessandria della Rocca (Girgenti) e di San Teodoro (Messina).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 luglio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alessandria della Rocca, in provincia di Girgenti.

MAESTÀ,

Per dimissioni e decessi, il Consiglio comunale di Alessandria della Rocca ha perduto quattordici sui venti consiglieri assegnati per legge al Comune, ciò che ha reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, appare indispensabile, anche per munire il Commissario dei poteri che gli consentano di far fronte alle esigenze della civica azienda, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alessandria della Rocca, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Amorelli Guggino Lodovico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 25 luglio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Teodoro, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

In seguito a divergenze sorte in seno all'Amministrazione comunale di San Teodoro, circa il modo di fronteggiare la grave situazione finanziaria in cui versa quella civica azienda, il sindaco e quattro consiglieri hanno rassegnate le dimissioni, dalle quali non valsero a farli recedere gli uffici dell'autorità politica locale. E poichè altri due consiglieri sono da tempo dimissionari ed uno è permanentemente assente dal Comune, il Prefetto, anche in vista delle anormali condizioni dello spirito pubblico nell'ambiente locale, ha ritenuto necessario di sospendere il Consiglio comunale, assicurando la continuità dei servizi a mezzo di un suo Commissario.

Non ravvisandosi, d'altra parte, la possibilità di indire sollecitamente la convocazione dei comizi per l'integrazione della rappresentanza elettiva, mentre la critica situazione finanziaria dell'Ente ed altre urgenti questioni esigono pronta ed adeguata soluzione, si appalesa indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Teodoro, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Antonino Arigo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Co-

mune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1924.
Autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo trasporti alla Società « Columbia » di Buenos Ayres.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda 13 luglio 1924 presentata dalla Società anonima di assicurazioni « Columbia », con sede in Buenos-Ayres, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo trasporti;

Ritenuto che la Società ha legalmente istituita la propria rappresentanza nel Regno, a sensi dell'art. 230 del Codice di commercio, ed ha altresì adempiuto all'obbligo di costituire cauzione iniziale, stabilito dall'art. 33 del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Decreta:

La « Columbia » società anonima di assicurazioni, con sede in Buenos Ayres, capitale nominale pesos 1,000,000, versato pesos 300,000, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo trasporti, sotto l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 6 novembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Bormio, Alessandria della Rocca e Sciacca.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Veduto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bormio e nominato Regio commissario straordinario il sig. dott. Adalberto Berruti che assunse le sue funzioni il 25 luglio 1924;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Regio commissario non ha ancora potuto completare la sistemazione finanziaria e dei pubblici servizi e che le condizioni dello spirito pubblico non consentono d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bormio, in provincia di Sondrio, è prorogato di tre mesi.

Sondrio, addì 26 ottobre 1924.

Il Prefetto: VALLE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 6 luglio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Alessandria della Rocca;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Alessandria della Rocca, è prorogato di altri tre mesi.

Girgenti, addì 30 ottobre 1924.

Il Prefetto: MERIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 6 luglio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sciacca;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sciacca è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 5 novembre 1924.

Il Prefetto: MERIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 251

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 8 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	121 84	Belgio	112 06
Londra	106 765	Olanda	9 32
Svizzera	448 45	Pesos oro	19 68
Spagna	314 75	Pesos carta	8 66
Berlino	—	New-York	23 278
Vienna	0 033	Oro	449 16
Praga	69 25	Belgrado	33 70
Dollaro canadese	23 24	Budapest	0 0303
Romania	12 85		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 23
	3.50 % » (1902)	76 50
	3.00 % lordo	53 67
	5.00 % netto	98 57
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 74

Bollettino N. 252

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	122 79	Belgio	112 65
Londra	107 336	Olanda	9 40
Svizzera	449 52	Pesos oro	19 86
Spagna	315 50	Pesos carta	8 70
Berlino	—	New-York	23 306
Vienna	0.033	Oro	449 70
Praga	69 725	Romania	12 50
Dollaro canadese	23 25	Belgrado	33 80
Budapest	0 0303		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 90
	3.50 % » (1902)	76 50
	3.00 % lordo	52 83
	5.00 % netto	98 52
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 61

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Piozzo, in provincia di Cuneo; nel comune di Pergola in provincia di Pesaro-Urbino e nei comuni di Terranova del Pollino e Campomaggiore, in provincia di Potenza, sono state estese, con decreti del 7 novembre 1924, ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 365 — Data della ricevuta: 1° maggio 1908 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza. — Intestazione della ricevuta: Giglio-Marra Luigi di Giambattista, presidente della Congregazione di carità di Aliano — Titoli del debito pubblico, nominativi: 2 — Ammontare della rendita (omessa) — Consolidato 3.50 % ex 5 % con decorrenza (omessa).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. **Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico lelle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	307946	Criscuoli Bernardo fu Luigi, dom. in Avellino, vincolata . . . . L.	2330 —

Roma, 30 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato